



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

SOSPENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE DOPO IL 30 GIUGNO 2002 (Agenzia delle Entrate - circolare 2 settembre 2002 n. 73/E)

1) SOSPENSIONE DEL CREDITO.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002, dall'articolo unico del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2002 e dal decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 (pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002), che ha comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie previste per la fruizione del credito d'imposta, **le aziende, per le assunzioni effettuate dopo il mese di giugno 2002, non possono più beneficiare del credito d'imposta**, di cui all'articolo 7 della legge n. 388/2000 (1).

L'articolo 5 comma 2 del decreto legge n. 138/2002, stabilisce infatti che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge cioè l'8 luglio 2002. **Poiché il presupposto per la maturazione del credito d'imposta è costituito dall'incremento della base occupazionale calcolato alla fine di ciascun mese di riferimento, non potranno più beneficiare del credito d'imposta le assunzioni effettuate dopo il mese di giugno 2002.**

Resta salva la possibilità di fruire del credito d'imposta, anche dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 138/2002 e del decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002, per coloro che hanno realizzato il presupposto dell'incremento occupazionale entro il 30 giugno 2002.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con circolare del 2 settembre 2002 n. 73/E, che ha fornito precisazioni anche in ordine alla restituzione del credito d'imposta non dovuto ed alla nuova procedura per la fruizione dello stesso.

2) RESTITUZIONE.

Lo stesso articolo 5, comma 2 del decreto legge n. 138/2002 precisa inoltre che non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato, che utilizzi un credito d'imposta dopo la pubblicazione del decreto, che comunica l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.

Poiché tale decreto, datato 1° agosto 2002, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002, la restituzione del credito d'imposta eventualmente utilizzato **per assunzioni, effettuate dopo il 30 giugno 2002**, per evitare interessi e sanzioni, deve avvenire **entro il 5 settembre 2002.**

3) NUOVA PROCEDURA PER L'ANNO 2003.

Per fruire del credito d'imposta il citato decreto ministeriale del 1° agosto 2002 stabilisce inoltre una nuova procedura, che comprende l'obbligo per i datori di lavoro di inviare, prima dell'assunzione dei dipendenti, istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, applicando, in quanto compatibili, le procedure e le modalità, previste dall'articolo 8, commi da 1-bis a 1-quinques della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge n. 138 /2002, ove si prevede che all'istanza dovrà seguire da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni l'eventuale silenzio-assenso o il diniego della spettanza del credito d'imposta. Il credito d'imposta pertanto può essere utilizzato solo previa autorizzazione e non in modo automatico. Considerato che per l'anno 2002 è stato accertato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, la citata circolare n. 73/E precisa che **la nuova procedura**, che si applica per le assunzioni, che consentono di beneficiare del credito d'imposta, effettuate dopo l'8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 138/2002), **sarà utilizzabile per l'anno 2003.**

(1) cfr. APIAPPUNTI n. 1/GENNAIO 2001 pag. L/13 e n.2/FEBBRAIO 2001 pag. L/172